



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 746 DEL 29/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Aggiornamento della procedura di gestione della segnalazione di illeciti (whistleblowing) alla luce della delibera ANAC n.469 del 09 giugno 2021 "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)" e della precisazione resa dal Presidente dell'Autorità nel Comunicato del 21 luglio 2021. - Attivazione piattaforma informatica per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Estensore : Dott.ssa Rosa Maria Mariano

Il direttore amministrativo **Dott.ssa Simona Di Giovanni** ha espresso parere FAVOREVOLE.
Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 27/04/2022

Il direttore sanitario **Dott.ssa Antonella Proietti** ha espresso parere FAVOREVOLE.
Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 28/04/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 27/04/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rosa Maria Mariano

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Rosa
Maria Mariano in data 26/04/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 6 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO



OGGETTO:	Aggiornamento della procedura di gestione della segnalazione di illeciti (whistleblowing) alla luce della delibera ANAC n.469 del 09 giugno 2021 "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)" e della precisazione resa dal Presidente dell'Autorità nel Comunicato del 21 luglio 2021. - Attivazione piattaforma informatica per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTA la precedente delibera del DG *n.390 del 05.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing"*, parzialmente modificata con delibera n.514 del 26.03.2018;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha previsto l'adozione da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici di misure di prevenzione e di contrasto della corruzione e fra queste la segnalazione di illeciti e condotte di *maladministration* da parte di dipendenti/collaboratori della stessa Amministrazione/Ente o di imprese e società che abbiano sottoscritto con essa/o contratto di appalto di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 54-bis del D.Lg s. n.165/2001, introdotto con la L. n.190/2012 e modificato/integrato dalla Legge n.179/2017, recante la disciplina per la *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* c.d. Whistleblower, ossia il dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche o di società/impresa che operi con queste, che segnali fatti e condotte illecite o di *maladministration* idonei a ledere l'integrità e l'immagine dell'Amministrazione e provocare danni alla stessa PA o a terzi (pazienti/utenti);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*"Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012"*) e in particolare: - l'art. 8 *"Prevenzione della corruzione"* che ha previsto l'obbligo per il dipendente pubblico di denunciare all'Autorità giudiziaria e segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza; - l'art. 2 che estende l'ambito di applicazione di tutte le norme del Codice di comportamento, e quindi anche dell'art. 8, a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di incarico, e nei confronti dei collaboratori a qualunque titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi o appaltatrici di lavori; - l'art. 16 che sancisce che la violazione degli obblighi previsti nel Codice costituisce comportamento contrario ai doveri di ufficio, fonte di responsabilità disciplinare oltre che civile, amministrativa, contabile e penale nei casi previsti dalla legge;

VISTO il *"Codice di comportamento aziendale"* dell'ASL Viterbo adottato con delibera del D.G.



n.804 del 14.04.2021, al fine di dare attuazione al DPR n. 62/2013 e integrarne le disposizioni in relazione alle specifiche peculiarità dell'organizzazione aziendale;

VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2019), aggiornato con delibera A.N.A.C n. 1064 del 13 novembre 2019, in cui sono indicate le misure minime per la prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, da recepire nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di ogni Amministrazione;

VISTO il Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASL Viterbo per il triennio 2021-2023, approvato con delibera del DG n.696 del 30 marzo 2021, in cui si è previsto quale obiettivo in materia di prevenzione della corruzione l'adozione di piattaforma automatizzata/informatizzata di acquisizione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e il contestuale aggiornamento della procedura già adottata di gestione delle segnalazioni, in aderenza alle surrichiamate Linee Guida Anac;

TENUTO CONTO che in virtù di delibera n.1 del 12 gennaio 2022 ANAC, il termine per l'aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2022-2024 è stato prorogato al prossimo 30 aprile 2022, in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 e in attesa di ulteriori indicazioni normative e ministeriali per l'adozione del PIAO (piano integrato di Attività e Organizzazione) che al suo interno dovrà contenere anche la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTE le Linee Guida Anac adottate con delibera dell'Autorità n.469 del 09 giugno 2021 "*Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)*", precisate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021;

TENUTO CONTO che al fine di conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 54-bis, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, nonché alle Linee Guida ANAC sopra richiamate adottate ai sensi della predetta disposizione di legge, e di dare attuazione all'obiettivo prefissato nel PTPCT dell'Asl Viterbo 2021-2023, l'Azienda deve dotarsi di una piattaforma informatica per la ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) che utilizzi strumenti di crittografia e segregazione dei dati identificativi del segnalante, idonei a garantirne la riservatezza e l'anonimato, e contestualmente aggiornare la procedura per la gestione delle segnalazioni medesime;

VERIFICATO dal RPCT aziendale, anche con l'ausilio della UOC aziendale Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici, che la piattaforma informatica WhistleblowingPA risponde alle prescrizioni di legge e alle indicazioni di ANAC, offrendo adeguate garanzie di sicurezza a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e altresì che la piattaforma:

- è messa a disposizione a titolo gratuito da Transparency International Italia (organizzazione non governativa contro la corruzione) e la Whistleblowing Solutions I.S. srl (di seguito WBS);
- è nata da un progetto di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, con l'intento di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito, di facile utilizzo, per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato;
- risulta affidabile e di facile utilizzo per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni whistleblowing e vi hanno aderito circa 1422 Amministrazioni pubbliche, fra cui anche Aziende sanitarie locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere;
- è realizzata tramite il software GlobaLeaks che è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente;
- è un servizio qualificato AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio);
- permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, garantendone l'anonimato con



sistemi di crittografia;

- ai fini dell'adesione è disponibile un questionario appositamente studiato da Transparency International Italia per il contrasto alle attività corruttive e conforme alla normativa n.179/2017; il questionario ha un formato standard non modificabile, le personalizzazioni (che non comportano alcun onere economico) sono limitate all'inserimento del logo dell'ente e ad alcune scritte nella homepage della piattaforma;

- l'adesione alla piattaforma comporta la registrazione attraverso modulo on-line e la sottoscrizione di atto di nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, documenti tutti disponibili sul sito dei fornitori <https://www.whistleblowing.it/>;

ACQUISITO altresì il parere del DPO aziendale in merito all'atto di nomina da sottoscrivere da parte dell'Asl Viterbo, quale Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nelle segnalazioni, e il fornitore della piattaforma, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con allegato elenco dei sub-responsabili e con l'obbligo del medesimo Responsabile di tenere elenco aggiornato degli Amministratori di sistema, individuati fra soggetti dotati di esperienza, capacità, affidabilità e con specificazione dei rispettivi ruoli e ambiti di operatività, elenco da mettere a disposizione del Titolare a sua semplice richiesta;

RITENUTO necessario che l'ASL di Viterbo si doti della piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni whistleblowing e aggiorni in coerenza la procedura aziendale per il Wistleblowing, già adottata con delibere n.390/2018 e n.514/2018;

VISTA la bozza proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASL di Viterbo, di "*Procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)*", con allegato modulo per le segnalazioni da inoltrarsi, in via residuale, con canale diverso dall'attivanda piattaforma informatica, nei casi di impossibilità di utilizzo della piattaforma informatica in via installazione, nonché con l'informativa in merito al trattamento dei dati personali, validata dal DPO della ASL Viterbo, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di aderire alla piattaforma informatica WhistleblowingPa per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis D.L.gs n.165/2001, mediante sottoscrizione con Transparency International Italia (organizzazione non governativa contro la corruzione) e la Whistleblowing Solutions I.S. srl (di seguito WBS) delle relative condizioni contrattuali che ne consentono l'attivazione e utilizzo a titolo gratuito, nonché dell'atto di nomina dello stesso fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali veicolati nelle segnalazioni inserite e gestite in piattaforma, atti tutti allegati alla presente deliberazione;
- di approvare la nuova "**Procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)**", che recepisce le Linee Guida ANAC di cui alla delibera dell'Autorità n. 469 del 26 giugno 2021, contenente il modulo di segnalazione di illeciti (per i casi residuali di mancato utilizzo da parte del segnalante dell'attivanda piattaforma informatica) e l'informativa privacy, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante;
- di pubblicare il presente atto sul Sito aziendale, sezione "Amministrazione trasparente" (in "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", Whistleblowing), unitamente all'allegata Procedura e al link per l'inoltro delle segnalazioni a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione



- e della Trasparenza, il quale provvederà altresì a dare comunicazione e diffusione dell'adozione della procedura a tutto il personale e agli operatori economici con contratti in essere;
- la UOC aziendale Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici offrirà al RPCT ogni supporto tecnico necessario per l'attivazione della piattaforma e la verifica del suo funzionamento;
 - di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.
- Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

Firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. WhistleblowingPA_Termini-di-servizio_Contratto-e-Informativa-Signup-1-1-signed.pdf
2. WhistleblowingPA_Nomina_Responsabile_Esterno_Whistleblowing_Solutions.pdf
3. WhistleblowingPA_Sicurezza_e_tecnologia.pdf
4. WBPA_Accordo_Transparency_Whistleblowing_Solutions.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**PROCEDURA
PER L'INOLTRO E LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 54-BIS, D.LGS. N. 165/2001
IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. DI CUI ALLA DELIBERA N. 469 DEL 9 GIUGNO 2021,
E IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALI

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, di seguito «Azienda» o la «ASL», favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* (segnalazione di illeciti) quale strumento di rafforzamento dei principi di legalità e buon andamento e fondamentale misura di prevenzione della corruzione e di contrasto alla “*maladministration*”, in conformità a quanto statuito nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione e Trasparenza e nel Codice di comportamento aziendali.

L'Azienda, pertanto, appresta ogni necessaria tutela e salvaguardia a tutti coloro che, nel preminente interesse all'integrità della Azienda medesima e al fine di preservarne il prestigio, l'autorevolezza e la credibilità, segnalino fatti illeciti, perpetrati o in corso, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La presente Procedura ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che interessano la ASL di Viterbo, nonché le tutele assicurate all'autore della segnalazione (*whistleblower*) in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ad opera della L. n.179/2017, e dalla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021, recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*», e altresì in conformità alle previsioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e del Codice di comportamento adottati dall'Asl Viterbo.

La finalità della Procedura è quella di fornire indicazioni operative con particolare riguardo a:

- a) soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- a) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- b) soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- c) forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- d) modalità di gestione della segnalazione;
- e) termini procedurali;
- f) trasmissione della segnalazione non manifestamente infondata ai soggetti competenti all'accertamento dell'illiceità delle condotte e dei fatti segnalati;
- g) responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

DEFINIZIONI

A.N.A.C.	l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
ILLECITO	la condotta, attiva e/o omissiva, oggetto di segnalazione, anche se solo tentata e non perpetrata.
DPFP	Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
CUSTODE DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) dell'ASL Viterbo o altro soggetto individuato dall'organo di indirizzo dell'Azienda
PTPCT	il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASL Viterbo
RPCT	il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASL Viterbo, nella funzione di soggetto incaricato di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento, fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente all'accertamento dell'illiceità dei fatti e condotte segnalate.
UFFICIO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)	l'ufficio deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile alle diverse categorie di personale della ASL, per come individuato all'interno dell'Asl Viterbo con apposita deliberazione del D.G. Laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione <i>whistleblowing</i> , in nessun caso potranno essere componenti dell'UPD il RPCT o un componente della struttura o gruppo di lavoro che lo abbiano supportato nella gestione della segnalazione.
SEGNALAZIONE	la segnalazione, trasmessa telematicamente mediante l'apposita piattaforma o recapitata in altra modalità al RPCT, redatta dal segnalante, reso identificabile, mediante compilazione del modulo/questionario reso disponibile sulla piattaforma o secondo il modello allegato alla presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni sufficienti a identificare il segnalante e a istruire la segnalazione stessa.
SEGNALAZIONE ANONIMA	la denuncia di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante
SEGNALANTE O WHISTLEBLOWER	il dipendente o soggetto, interno o esterno alla ASL, che in ragione del proprio rapporto lavorativo, segnala agli organi legittimati (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile) episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dalla ASL, che possono arrecare concreto pregiudizio a terzi (es. utenti/pazienti) o all'Azienda stessa (es. danno all'immagine), e al quale l'ordinamento appresta particolare tutela e protezione contro ogni possibile vessazione o ritorsione cui possa essere esposto in ragione della segnalazione medesima.

Art. 1

(Ambito di applicazione della presente procedura e soggetti legittimati alla segnalazione)

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:
 - a) i lavoratori alle dipendenze dell'Asl Viterbo, in qualunque forma contrattuale, anche in posizione di comando o distacco, che, in ragione e in occasione dell'ufficio rivestito e delle mansioni svolte, siano venuti a conoscenza o abbiano acquisito notizia di condotte illecite;
 - b) i dipendenti e i collaboratori delle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture affidati dalla ASL Viterbo.
2. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, nell'effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione.
3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

5. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing* e ad esse non si applica, quindi, la presente procedura. Dette segnalazioni potranno, comunque, essere prese in esame dall'Azienda nell'ambito dei procedimenti ordinari di vigilanza.

6. Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1, lett. a), gli stagisti e tirocinanti e coloro che non rivestano lo status di dipendente pubblico, pur svolgendo attività lavorativa all'interno dell'Azienda.

7. La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative alla ASL Viterbo e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. La ASL assicurerà ai predetti soggetti l'accesso alla piattaforma informatica e a ogni canale previsto per la presentazione delle segnalazioni, all'*uopo* dedicati, inclusi quelli informatici.

Art. 2

(Oggetto della segnalazione)

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- a) reati, commessi o tentati, contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Titolo II, Capo I, del codice penale (a titolo esemplificativo, reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- b) fatti, circostanze e situazioni in cui, in occasione e nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- c) i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento della ASL (cd. "*maladministration*") a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (a titolo solo esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedurali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della ASL Viterbo.

2. Il segnalante può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente comma del presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con la ASL, ed in particolare:

- a) le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza o abbia avuto notizia in virtù dell'ufficio rivestito;
- b) le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale.

3. In caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente della ASL presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti e le condotte o all'A.N.AC.

4. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto.

5. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

6. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire al RPCT e a ogni altro organo competente di effettuare le dovute verifiche. In particolare dovrà indicare in modo chiaro: - circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti e perpetrate

le condotte; - descrizione del fatto e della condotta; - generalità e altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire le azioni e/o omissioni; - persone eventualmente a conoscenza dei fatti. E' utile allegare ogni documentazione che possa comprovare quanto esposto nella segnalazione

7. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte della ASL, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

8. Non possono costituire segnalazioni lamentevoli di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici, salvo che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne alla ASL e che siano, quindi, sintomo di un malfunzionamento della stessa.

9. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

10. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Art. 3

(Disciplina della segnalazione anonima)

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La ASL, ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di specifici uffici, procedimenti, attività o eventi particolari, etc.).

Art. 4

(Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti legittimati alla ricezione)

1. La segnalazione va inoltrata al **RPCT aziendale**, unico soggetto della ASL Viterbo competente, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001, a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti della presente Procedura e legittimato, ex lege, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità.

Il RPCT è individuato anche quale **custode dell'identità del segnalante**, salvo che l'organo di indirizzo dell'Azienda non individui un soggetto terzo in posizione di imparzialità e indipendenza, che in tal caso opererà quale "autorizzato al trattamento dei dati" ex art. 4, par. 10, 29, 32, par.- 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2 – quaterdecies D.Lgs. n.196/2003.

Nell'ipotesi in cui il RPCT versasse in situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, rispetto al contenuto della segnalazione e ai soggetti/strutture coinvolti, è competente a gestire la segnalazione e a effettuare ogni correlata attività di verifica e valutazione il Direttore della UOC Affari Generali o altro soggetto, in posizione apicale, all'interno dell'Azienda individuato dal Direttore Generale con apposita deliberazione.

2. Il segnalante ha facoltà di scegliere, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, di inoltrare la segnalazione ad **ANAC o ad altra Autorità giudiziaria ordinaria o contabile**, ma le Linee Guida ANAC (del. 269/2021), sulla base della Direttiva (UE) 2019/1937 assunta come atto di indirizzo, consigliano di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT aziendale.

3. La segnalazione già trasmessa all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC va **inoltrata**, ai fini dell'applicazione della presente procedura, **anche al RPCT** - utilizzando **la piattaforma telematica aziendale**, il cui accesso è consentito dal sito web dell'ASL Viterbo <https://www.asl.vt.it/> nella specifica sezione della home page "**Amministrazione trasparente**" al seguente link:

<https://aslviterbo.contrasparenza.it/trasparenza/specifico/1009/whistleblowing>

4. La piattaforma informatica per la trasmissione delle segnalazioni messa a disposizione dall'ASL Viterbo è perfettamente aderente alla normativa di riferimento, alle Linee Guida ANAC e alla best-practice in materia di whistleblowing, anticorruzione e sicurezza informatica. La stessa consente di **registrare le segnalazioni** mediante strumento di "crittografia", che offre adeguati standard di sicurezza garantiti dai fornitori del software.

5. In via residuale, in caso di impossibilità per il segnalante di utilizzare la piattaforma telematica o di momentanei problemi di funzionamento della piattaforma medesima, la segnalazione potrà essere inoltrata al RPCT aziendale tramite modulo cartaceo (utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente procedura) debitamente compilato da consegnare a mani in plico sigillato al protocollo dell'Asl Viterbo o da spedire con il servizio postale", all'indirizzo: "**via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo**", in doppia busta chiusa, recante la dicitura "**Riservata per il RPCT di ASL VITERBO**", ovvero tramite posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale dell'Azienda prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, con indicazione della medesima dicitura, o alla **mail riservata del RPCT** all'indirizzo rpct.viterbo@asl.vt.it. **Al fine di garantire l'anonimato, il plico sarà consegnato sigillato nelle mani del RPCT che provvederà a chiederne la protocollazione in apposito registro riservato.**

6. E' consigliato sempre l'invio della segnalazione tramite la piattaforma telematica di cui al precedente comma 3, al fine di massimizzare la tutela della riservatezza della identità del segnalante e di ogni elemento/indicazione che possa, comunque, consentire di risalire alla sua identità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga in forma cartacea o a mezzo posta elettronica, il RPCT chiederà al segnalante di reinoltrare, ove possibile, la segnalazione tramite piattaforma, al fine di effettuare anche ogni successiva interlocuzione **con la massima garanzia di tutela dell'anonimato.**

7. Le segnalazioni *whistleblowing* di cui sopra ricevute da soggetti aziendali diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, a pena di sanzione disciplinare, assumendo ogni misura a tutela della riservatezza della segnalazione e dell'anonimato del segnalante.

8. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'A.N.AC. ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato, nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it.

Art. 5

(Tutele accordate al segnalante)

1. L'ASL Viterbo assicura al segnalante le forme di tutela previste dall'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e richiamate nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Codice di comportamento aziendali e specificatamente:

a) diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione attraverso: - la gestione informatizzata delle segnalazioni e l'adozione di sistemi di crittografia; - la sottrazione della segnalazione all'accesso nei limiti e modalità di seguito disciplinati;

b) diritto del segnalante alla protezione da qualsiasi ritorsione, discriminazione o altra misura organizzativa vessatoria, incidente sulla posizione lavorativa (demansionamento, isolamento, trasferimento) che sia correlata alla segnalazione dell'illecito;

c) esclusione di responsabilità del segnalante per la rivelazione e utilizzazione, per giusta causa, di notizie e informazioni in violazione del segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ovvero in violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.

2. Le tutele dell'art. 54-bis D.Lgs. n.165/2001 saranno garantite al segnalante anche nel caso in cui il processo penale instaurato nei confronti del segnalato a seguito della denuncia fatta dal segnalante all'Autorità Giudiziaria, oltre che all'Amministrazione e/o ad ANAC, venga successivamente archiviato.

3. Le tutele del segnalante di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o

comunque altro reato commesso con la denuncia/segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

4. Ove la responsabilità civile del segnalante accertata dal giudice, per il danno cagionato al segnalato, sia solo a titolo di colpa lieve, restano al segnalante le tutele dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001.

5. Ove la sentenza penale di condanna di primo grado, per i reati di calunnia e diffamazione, pronunciata nei confronti del segnalante non sia confermata nei successivi gradi, il segnalante potrà godere sia pure tardivamente delle tutele ex art. 54-bis D.Lgs. n.165/2001, per eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Art. 6

(Tutela della Riservatezza dell'identità del segnalante attraverso la gestione informatizzata e sistemi di crittografia)

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.

2. La riservatezza accordata dall'Asl Viterbo riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma ogni elemento della segnalazione o della documentazione ad essa allegata da cui possa indirettamente dedursi l'identità del segnalante.

3. Da un punto di vista operativo l'ASL Viterbo garantisce la riservatezza al segnalante attraverso la gestione informatizzata della segnalazione con l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione sul sito aziendale e dei sistemi di crittografia in essa operativi, conformi alle indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida di cui alla delibera n.469/2021, nonché dall'oscuramento di dati personali del segnalante o di altro elemento/dato da cui possa risalirsi alla sua identità, in caso di trasmissione, per ragioni istruttorie, della segnalazione, a soggetti diversi dal RPCT aziendale.

4. L'Azienda assicura che i dati personali del segnalante, del segnalato e di ogni altro soggetto coinvolto dalla segnalazione, siano trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice *Privacy*) e del Regolamento UE 2016/679 e in maniera da garantire ad essi un'adeguata sicurezza la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (art. 5, § 1, lett. f) e art. 32 del citato Regolamento UE).

5. Al predetto fine l'Azienda in qualità di Titolare del trattamento dei dati sottoscrive con i fornitori/gestori del software informatico, per l'inoltro della segnalazione, specifico atto di nomina degli stessi quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, coinvolti nella gestione della segnalazione, ai fini dell'assunzione degli obblighi di cui all'art. 28 Regolamento Europeo e alla tenuta di specifico elenco degli Amministratori di sistema con specificazione dei rispettivi ruoli e funzioni.

6. Sul sito aziendale è resa l'informativa generale in merito al trattamento dei dati personali <https://www.asl.vt.it/Infosito/Privacy.pdf>, da parte dell'Azienda, mentre specifica informativa al segnalante è resa nel presente atto, in merito ai casi per i quali la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo le disposizioni di legge, e ulteriore informativa è resa, altresì, in un'apposita sezione dell'applicativo informatico (piattaforma) attivato per la ricezione delle segnalazioni.

7. Il RPCT aziendale e ogni soggetto o gruppo che lo coadiuva garantiscono la riservatezza della segnalazione e dei dati personali del segnalante, del segnalato e di altri soggetti indicati, adottando ogni necessaria misura di sicurezza, nel corso di tutto il procedimento di gestione della segnalazione e anche nel caso in cui il segnalante non abbia utilizzato la piattaforma telematica.

Art. 7

(Ulteriore tutela della riservatezza del segnalante attraverso la sottrazione della segnalazione dall'accesso)

1. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

2. Nell'ipotesi in cui la segnalazione venga inviata dal segnalante anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla Legge, la segnalazione non è sottratta all'accesso ai sensi del predetto comma e del comma 4 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001 e pertanto troveranno applicazione le discipline (L.n.241/90 e L.n.33/2013) previste per le diverse tipologie di accesso (documentale, civico e civico generalizzato), con onere per l'Azienda in caso di richiesta di ostensione di controbilanciare gli interessi contrapposti e di interloquire con i controinteressati, ivi incluso il segnalante, e di decidere sull'accesso alla stregua dei principi e regole delle predette normative.

3. Sempre a tutela della riservatezza del segnalante, nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni il soggetto "segnalato" quale presunto autore della condotta illecita non potrà esercitare, in conformità a quanto disposto dall'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 196/2003 (come aggiornato dal D.lgs 101/2018), i diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento dei dati dallo stesso D.Lgs. n.196/2003 ossia la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e in caso di mancata risposta di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della privacy ai sensi dell'art.77 del Regolamento Europeo n.679/2016, salva la facoltà di chiedere al Garante di accertare la conformità del trattamento dei propri dati.

4. Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà *utilizzabile* ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del segnalante alla rivelazione della sua identità. In assenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari non potrà utilizzare la segnalazione ai fini del procedimento disciplinare.

L'Ufficio procedimenti disciplinari valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego. L'UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura di rendere nota, in assenza dei presupposti di legge, l'identità del segnalante all'UPD.

5. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

6. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

7. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

Art. 8

(Ulteriore tutela in favore del segnalante: protezione da misure ritorsive o discriminatorie)

1. Il dipendente della ASL che segnali al RPCT, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC. condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa ritorsiva o vessatoria che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e sia stata determinata e suscitata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritorsive o discriminatorie di cui al precedente comma è **comunicata, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative** all'interno dell'Amministrazione in cui è stato perpetrato l'illecito, **all'A.N.AC.**, cui compete ogni accertamento in merito alla sussistenza di correlazione/connessione fra misura adottata e segnalazione e in caso di accertamento positivo l'irrogazione della sanzione.

3. Il procedimento di accertamento di adozione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante a cura di ANAC è disciplinato dal Regolamento sanzionatorio relativo alle comunicazioni adottato dalla stessa Autorità con delibera n. 690/2020, consultabile sul sito dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>).

4. L'intento ritorsivo della misura si presume, pertanto l'onere della prova in senso contrario da fornire ad ANAC ricade sul soggetto responsabile dell'adozione della misura stessa, che dovrà dimostrare l'assenza di detta natura nel provvedimento adottato nei confronti del segnalante.

5. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, trasferimenti o altra misura organizzativa che incida negativamente sulle condizioni di lavoro del segnalante, successivi alla segnalazione, è a carico della ASL dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se e in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6. Gli atti adottati nei confronti del segnalante, accertati come discriminatori o ritorsivi e discendenti dalla segnalazione di condotte illecite, sono nulli.

7. Il segnalante, che sia licenziato a motivo della segnalazione, ha diritto al reintegro nel posto di lavoro dal giudice, al risarcimento del danno e ogni altra indennità prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dell'interruzione del rapporto di lavoro.

8. Analoga tutela è accordata anche al segnalante, dipendente di impresa fornitrice di beni e servizi o che realizzi opere in favore dell'Azienda, che subisca a seguito della denuncia misura ritorsiva o discriminatoria. Il procedimento di accertamento compete sempre ad ANAC, che avrà come interlocutore il legale rappresentante dell'Ente o impresa, il quale dovrà fornire ogni necessaria collaborazione. Il procedimento è disciplinato dallo stesso Regolamento sanzionatorio di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 9

(Ulteriore tutela del segnalante attraverso l'esclusione di responsabilità per violazione del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, del dovere di fedeltà e lealtà)

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura, nonché dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, ivi inclusa la ASL, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e di violazione dell'obbligo di fedeltà e lealtà di cui all'art. 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la ASL o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto, senza che possa valere la scriminante di cui al comma 1, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura. In siffatte ipotesi resta, quindi, la responsabilità civile e/o penale del segnalante.

Art. 10

(Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricezione della segnalazione;
- a) disamina e verifica preliminare della segnalazione e della sua ammissibilità;
- b) fase istruttoria;
- c) trasmissione della segnalazione non manifestamente infondata al soggetto competente all'accertamento dell'illecito all'interno o all'esterno dell'Azienda.

Art. 11

(Fase di ricezione della segnalazione)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione da parte del RPCT della segnalazione tramite piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web aziendale.

Inoltrata la segnalazione, mediante compilazione del modulo/questionario reso disponibile sulla piattaforma informatica, il sistema rilascia **un codice numerico identificativo** che il segnalante avrà cura di conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, al fine di verificare ogni comunicazione del RPCT e/o dialogare e rispondere a richieste di chiarimenti, approfondimenti o integrazioni.

2. Nell'ipotesi di inoltro della segnalazione al di fuori della piattaforma e con diversa modalità il RPCT potrà chiedere al segnalante di provvedere al reinoltro della stessa a mezzo di piattaforma.

3. Nel caso di impossibilità per il segnalante di utilizzare la piattaforma, il RPCT provvederà dopo la sua protocollazione in apposito registro riservato (anche ai fini dell'annotazione della data di ricezione):

- all'attribuzione alla segnalazione di un **codice univoco progressivo** identificativo, cui sarà associata ogni futura comunicazione, nonché all'attribuzione di **codici sostitutivi** del nominativo e degli altri dati identificativi dell'identità del segnalante; - alla comunicazione al segnalante della ricezione della segnalazione e dei codici assegnati, informandolo della necessità - ai fini della tutela della riservatezza in ogni fase del procedimento - di utilizzarli in ogni successiva interlocuzione, ai fini dell'associazione alla segnalazione; - all'utilizzo dei predetti codici in ogni successiva richiesta o comunicazione inerente la segnalazione effettuata a fini istruttori; - a informare il segnalante che nei casi previsti dalla legge e richiamati nella presente procedura il RPCT potrà essere tenuto a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile o ad ANAC.

4. Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

a) alla presa in carico della segnalazione e all'immediato avvio di una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti essenziali, fissati dal comma 1 dell'art. 54 – bis Dlgs n.165/2001 per l'applicazione della presente procedura e delle tutele previste, sia con riferimento al segnalante che al contenuto della segnalazione;

b) se necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, tramite interlocuzione con la piattaforma o nel caso di inoltro con diversa forma attraverso il medesimo canale utilizzato dal segnalante, la qualifica, il ruolo, la posizione lavorativa, e ogni ulteriore dato ritenuto utile ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;

c) all'adozione, una volta accertata la sussistenza dei requisiti essenziali per la presa in carico della segnalazione, di ogni più opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione cartacea e della documentazione a corredo in luogo segreto e sicuro.

5. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi - ove assolutamente necessario ed in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di **un gruppo di lavoro dedicato**, formato da dipendenti interni della ASL in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e responsabilità della Azienda, e in posizione di imparzialità e indipendenza, da individuare con specifico atto di nomina del Direttore Generale, su proposta del RPCT. L'atto di nomina è reso pubblico sulla *intranet* aziendale.

6. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti della ASL che svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.

7. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.

Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, sono contestualmente tenuti a farne segnalazione all'Organo amministrativo di vertice che affiderà la gestione della segnalazione e ogni correlata attività istruttoria al Direttore della UOC Affari Generali o altro soggetto, in posizione apicale, all'interno dell'Azienda individuato dal Direttore Generale con apposita deliberazione.

8. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.

Art. 12

(Fase di verifica preliminare dell'ammissibilità della segnalazione)

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua la valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione e sulla sussistenza dei requisiti essenziali per la sua gestione verificando:

- a) se effettivamente la segnalazione sia sorretta dall'interesse alla tutela dell'integrità della ASL e/o alla prevenzione / repressione di condotte di maladministration in danno della medesima;
- b) se vi siano concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- c) se i fatti e le condotte descritte siano sufficientemente circostanziati e rivestano profili di rilevanza tali da giustificare un accertamento;
- d) se il contenuto della segnalazione e della documentazione allegata è generico e tale da non consentire un'immediata comprensione dei fatti narrati e se pertanto sia necessario richiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, sempre adottando ogni opportuna cautela per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) se il RPCT sia o meno competente a istruire la segnalazione o sia da indirizzare ad altri soggetti o Autorità che abbiano competenza alla sua presa in carico.

2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione, per:

- I. manifesta irrilevanza ai fini della tutela dell'integrità della ASL Viterbo;
- II. manifesta incompetenza della ASL e del RPCT sulle questioni segnalate;
- III. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- IV. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- V. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- VI. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui ai punti IV e V del comma precedente, il RPCT formula le richieste di integrazioni e i chiarimenti di cui al comma 1, lett. d) tramite piattaforma informatica o altro canale attivato dal segnalante.

4. All'esito della fase di verifica preliminare il RPCT procede:

- ad avviare la successiva fase istruttoria della segnalazione ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata;
- ad archiviare la segnalazione ritenuta inammissibile e/o manifestamente infondata, dandone comunicazione al segnalante e all'Organo amministrativo di vertice.

5. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 13

(Istruttoria interna)

1. Il RPCT, terminata positivamente la fase di verifica dell'ammissibilità della segnalazione, avvia la preliminare attività istruttoria interna sui fatti e condotte denunciate, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Tale attività consiste in una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza e rilevanza di detti

fatti e condotte, che giustifichi un successivo accertamento dell'effettivo accadimento degli stessi da parte dei competenti organi.

2. Ai fini istruttori, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando sempre e in ogni caso la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Tutti i soggetti interni all'Azienda coinvolti nell'istruttoria saranno tenuti al rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE, della L. n.196/2003 e ss.mm. e del regolamento aziendale in materia di privacy.

3. Le strutture della ASL interessate dall'attività istruttoria di verifica dovranno assicurare al RPCT la massima e tempestiva collaborazione e mettere a disposizione ogni documentazione richiesta.

4. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

5. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste/audizioni, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

6. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

7. A conclusione dell'istruttoria interna il RPCT redige apposito verbale/relazione in cui riassume l'attività di verifica e valutazione espletata e gli esiti della stessa disponendo:

- ove sia emerso un *fumus* di fondatezza della segnalazione l'immediata trasmissione - previa separazione del suo contenuto dall'identità del segnalante e da ogni dato che possa far risalire a detta identità - agli organi competenti ad accertare la commissione dei fatti e delle condotte del segnalato, individuati in relazione ad un primo inquadramento degli stessi in una o più fattispecie giuridiche di illecito (disciplinare, civile, amministrativo, penale)

- ove la segnalazione si sia palesata come manifestamente infondata, l'archiviazione, con adeguata motivazione, e la comunicazione di tale decisione al segnalante e al Direttore Generale.

8. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima. Ove necessario, il Direttore Generale può autorizzare l'estensione del predetto termine su richiesta del RPCT adeguatamente motivata.

Art. 14

(Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente all'accertamento dell'illecito)

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, i fatti e le condotte oggetto di segnalazione siano ritenuti rilevanti e meritevoli di ulteriore accertamento, il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - inoltra la segnalazione debitamente anonimizzata al soggetto competente e specificatamente:

- a) nell'ipotesi di ravvisata rilevanza disciplinare della condotta e dei fatti oggetto di segnalazione al Dirigente della struttura della ASL in cui lavora il segnalato e/o all'UPD dell'azienda in relazione alla gravità *prima facie* della condotta stessa e ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato;
- b) all'Autorità giudiziaria ordinaria (civile e penale), alla Corte dei Conti, all'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza;
- c) al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza (art. 60, comma 6, Dlgs n.165/2001), per l'esercizio dei poteri ispettivi di cui all'art. 60, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, ove la segnalazione riguardi in via esclusiva o concorrenziale materie ivi disciplinate (tra le altre corretto esercizio funzione disciplinare, corretto conferimento incarichi, controllo costi).

2. In ogni caso, il RPCT comunica l'esito della propria valutazione preliminare anche al Direttore Generale, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima ASL.
3. Nel trasmettere la segnalazione, il RPCT trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.
4. Il Direttore Generale, il Dirigente Responsabile della UOC in cui presta l'attività lavorativa il segnalato e l'UPD informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3, secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001".
6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione ad altri soggetti, invia - tramite piattaforma o tramite altra residuale modalità prescelta dal segnalante con utilizzo dei codici assegnati - al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire entro il termine finale della fase istruttoria, di cui al precedente art.13, o entro lo spirare della proroga autorizzata.

Art. 15

(Notizie sullo stato della segnalazione)

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento, mediante l'invio di apposita richiesta attraverso la piattaforma informatica o la diversa forma di interlocuzione prescelta dal segnalante e l'utilizzo dei codici assegnati in sede di ricezione della segnalazione.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma tempestivamente e, comunque, entro il **termine di 7 (sette) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 16

(Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza)

1. E' consigliato inviare segnalazioni esclusivamente attraverso la piattaforma informatica whistleblowing messa a disposizione dall'Azienda che garantisce il massimo livello di tutela della riservatezza e utilizzare il medesimo canale informatico per ogni comunicazione/interlocuzione successiva all'invio della segnalazione.
2. In difetto di utilizzo della piattaforma informatica le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta elettronica "istituzionale" del dipendente, ma con posta elettronica personale del segnalante o eventuale altro canale/modalità da questi prescelto.
3. La conservazione delle segnalazioni avverrà in maniera ibrida: logica/digitale per le segnalazioni pervenute attraverso piattaforma informatica, fisica per le segnalazioni pervenute in cartaceo o attraverso altro canale comunicativo prescelto dal segnalante.
4. Le segnalazioni pervenute a mezzo piattaforma informatica saranno conservate in formato logico con strumenti di disaccoppiamento dei dati del segnalante dalle informazioni contenute nella segnalazione, crittografia e segregazione dei dati e documenti allegati e ogni altro strumento tecnico apprestato dallo specifico software conforme alle prescrizioni ANAC, utilizzato dall'Azienda.
5. Le segnalazioni pervenute in formato cartaceo e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali della ASL individuati dallo stesso RPCT, per il periodo temporale previsto dalla legge, previa adozione di ogni opportuna cautela e misura per garantirne la massima riservatezza e l'inaccessibilità ad altri soggetti non autorizzati (custodia in cassaforte o armadietto chiuso a chiave, utilizzo dei codici identificativi della pratica).

6. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

Art. 17

(Responsabilità del segnalante)

1. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale.

2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare o nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e ogni altra ipotesi di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 18

(Responsabilità del RPCT e degli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni)

1. Il RPCT e ogni altro soggetto individuato all'interno dell'Azienda per la gestione della segnalazione rispondono, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, del mancato svolgimento di attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

2. Ferma ogni altra forma di responsabilità amministrativa e/o disciplinare azionabile dall'Azienda, il RPCT e i soggetti che lo coadiuvano nella gestione delle segnalazioni possono essere sanzionati da ANAC, in caso di accertata omissione ai sensi del comma 1, con le sanzioni pecuniarie previste nel Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio adottato dall'Autorità medesima con delibera n. 690/2020.

3. Il RPCT e i componenti della struttura di supporto e del gruppo di lavoro che lo coadiuvano nella gestione della segnalazione rispondono delle violazioni della riservatezza dei dati personali del segnalante e del segnalato ai sensi del Regolamento UE, della normativa di legge e del Regolamento aziendale in materia di privacy.

Art. 19

(Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing)

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione della segnalazione, raccoglie e organizza, periodicamente e in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità della ASL sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno o in termini di rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione, con l'introduzione di nuove e ulteriori misure di prevenzione del rischio di eventi corruttivi e/o di *maladministration*;
- b) darne conto in sede di Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della L. n.190/2012.

Art. 20

(Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing)

1. La ASL garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

2. La ASL intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale *internet, intranet*).

3. La ASL invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del *whistleblowing*, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e la presente Procedura esplicitiva delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni e loro gestione.

Art. 21

(Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura)

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Direttore Generale della ASL ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.

2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Direttore Generale.

3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti della ASL, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della più ampia conoscibilità da parte della platea dei soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni e a godere delle correlate tutele di legge.

ALLEGATO

1) Modello per la Segnalazione *Whistleblowing* (da utilizzare solo nell'impossibilità di utilizzare la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente).

2) Informativa *whistleblowing* validata dal DPO aziendale.

MODELLO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI INOLTRO A MEZZO PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING

DISPONIBILE SUL SITO WEB DELL'ASL VITERBO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (altri contenuti, prevenzione della corruzione, whistleblowing) raggiungibile attraverso il seguente link

<https://aslviterbo.contrasparenza.it/trasparenza/specifico/1009/whistleblowing>

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

Al RPCT della ASL VITERBO

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica / servizio attuale in ASL VITERBO	
Incarico (Ruolo) attuale in ASL VITERBO	
Servizio / Struttura di servizio attuale in ASL VITERBO	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASL VITERBO	
Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASL VITERBO	

<p>Specificare se il Segnalante è dipendente dell'Asl Viterbo o di altra PA in posizione di comando/distacco o altro</p> <p>Oppure</p> <p>Collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per ASL VITERBO, <u>precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti</u></p>	
Telefono	
<p>Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma</p> <p><i><u>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta istituzionale di ASL VITERBO assegnato al dipendente/collaboratore</u></i></p>	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.A.C., etc.)	Data della segnalazione	Stato / Esito della segnalazione

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Circostanze in cui si è verificato il fatto o perpetrata/tentata la condotta	

Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica <i>(possono essere inseriti più nomi)</i>	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto <i>(Nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
UOC/UOS/UOSD/Dipartimento/Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto o nel cui ambito è stata commessa la condotta	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché <i>(facoltativo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ penalmente rilevante; ○ posta in essere in violazione del Codice di Comportamento e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a ASL VITERBO; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio all'immagine di ASL VITERBO; ○ suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente; ○ suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ASL VITERBO; ○ altro _____

<p>INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE</p> <p><i><u>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</u></i></p>	
<p>CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' AI SENSI DELL' ART. 54-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001</p> <p><u>COMPILAZIONE FACOLTATIVA</u></p>	<p>Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; ○ NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma autografa del dichiarante per esteso, leggibile]

In caso di invio a mezzo pec può essere sottoscritta con firma digitale.

Alla presente dichiarazione si allega:

- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

Egregia Signora, Egregio Signore, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e disciplina il diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua dignità personale.

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

a) Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico Fermi, 15 in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: direzione.generale@asl.vt.it PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it Tel.: 07613391

b) Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: dpo@asl.vt.it PEC: dpo@ergopec.it Tel.: 07613391

II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratterà i dati personali (del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto di segnalazione) nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

Tali dati includeranno dati personali (es. dati anagrafici, di contatto e dati relativi all'attività lavorativa dell'interessato) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario, dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679.

I suddetti dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, contenuti nella segnalazione di illeciti e nella documentazione allegata, o raccolti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

Il trattamento dei dati si rende necessario per le seguenti finalità:

- gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nella procedura interna in tema di *segnalazioni di illecito whistleblowing* pubblicata nel sito internet e nella intranet aziendale;

- adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sull'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in materia di *whistleblowing*.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:

(i) la necessità di adempiere l'obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowing* a cui l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è soggetta

(artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10 nonché 88 del Regolamento UE 2016/679 in relazione all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti);

(ii) la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento connesso alla normativa in materia di *whistleblowing*

(art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679).

Eventuale consenso al trattamento dei dati

Come indicato nella procedura e nel modello di segnalazione, per poter utilizzare la segnalazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo necessiterà del consenso del segnalante a rivelare la sua identità

(art. 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 e art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento).

Il consenso, che potrà essere fornito già in sede di segnalazione, è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale tramite la Piattaforma informatica dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la gestione delle segnalazioni, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

III. MODALITA' DI TRATTAMENTO

I suoi dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento UE 2016/679, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili nell'esecuzione dell'attività svolta e/o richiesta in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.f. whistleblowing)*", con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l'altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante.

I dati personali non saranno diffusi.

Per le finalità sopra descritte al punto II), nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura aziendale in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante, i dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 169/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) ove nominati, membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; (iii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo consenso scritto del Segnalante); (iv) in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sempre nei limiti sopra indicati, fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni) *whistleblowing*.

La informiamo, altresì, che non esiste presso la nostra Azienda alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e che la stessa non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.

IV. COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati personali di cui alla presente attività non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori dalle specifiche previsioni normative.

Nello specifico la segnalazione ed i dati personali ivi contenuti potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento autonomi.

V. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli all'adempimento degli obblighi di legge connessi.

VI. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto II), mediante segnalazione, hanno natura facoltativa, l'eventuale rifiuto di conferire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe comportare per l'Azienda stessa l'impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l'attività richiesta (gestione della segnalazione) o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

VII. I SUOI DIRITTI

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati). Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta contattando l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Titolare del trattamento, oppure il Responsabile della Protezione dei Dati personali, presso l'Azienda stessa, ai contatti indicati al punto I della presente informativa.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Azienda medesima avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Informativa privacy sempre aggiornata è rinvenibile sul sito web istituzionale dell'ASL Viterbo al seguente link <https://www.asl.vt.it/Infosito/Privacy.pdf>.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. WhistleblowingPA_Termini-di-servizio_Contratto-e-Informativa-Signup-1-1-signed.pdf
2. WhistleblowingPA_Nomina_Responsabile_Esterno_Whistleblowing_Solutions.pdf
3. WhistleblowingPA_Sicurezza_e_tecnologia.pdf
4. WBPA_Accordo_Transparency_Whistleblowing_Solutions.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento